Traduzione[1]

Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico

Conchiusa a New York il 12 novembre 1974
Approvata dall'Assemblea federale il 5 dicembre 1977[2]
Ratificata con strumento depositato dalla Svizzera il 15 febbraio 1978
Entrata in vigore per la Svizzera il 15 febbraio 1978

(Stato 24 febbraio 2016)

Gli Stati partecipi della presente Convenzione,

Riconoscendo che è interesse comune dell'umanità favorire l'esplorazione e l'impiego dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici;

Richiamando che il Trattato sulle norme d'esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti, del 27 gennaio 1967[3], afferma che gli Stati assumono la responsabilità internazionale per le attività nazionali nello spazio extra-atmosferico e menziona lo Stato sul cui registro è iscritto un oggetto lanciato nello spazio;

Richiamando parimente che l'Accordo sul salvataggio ed il ricupero dei cosmonauti nonché sulla restituzione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, del 22 aprile 1968[4] prevede che l'autorità di lancio deve fornire, a domanda, i dati per l'identificazione, se vuole che un oggetto da essa lanciato nello spazio e trovato oltre i suoi limiti territoriali gli sia restituito;

Richiamando inoltre che la Convenzione sulla responsabilità internazionale per danni cagionati da oggetti spaziali, del 29 marzo 1972[5] stabilisce norme e procedure internazionali concernenti la responsabilità assunta dagli Stati di lancio per danni cagionati dai loro oggetti speziali;

Desiderosi, tenuto conto del Trattato sulle norme d'esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti, di predisporre l'immatricolazione nazionale, da parte degli Stati di lancio, degli oggetti spaziali lanciati;

Desiderosi inoltre di stabilire un registro centrale degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, nel quale sia obbligatorio iscriverli e che venga tenuto dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

Parimente desiderosi di fornire agli Stati partecipi mezzi e procedure suppletive per aiutarli ad identificare gli oggetti speziali;

RU **1978** 240; FF **1977** II 345

1 Dal testo originale francese.
2 RU **1978** 239
3 RS **0.790**
4 RS **0.790.1**
5 RS **0.790.2**

Ritenendo che un sistema obbligatorio d'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico faciliterebbe segnatamente l'identificazione dei detti oggetti e contribuirebbe all'applicazione e allo sviluppo del diritto internazionale sull'esplorazione e l'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Ai fini della presente Convenzione:

a) L'espressione «Stato di lancio» designa:
   i) uno Stato che procede o fa procedere al lancio di un oggetto spaziale;
   ii) uno Stato il cui territorio o i cui impianti servono al lancio di un oggetto spaziale;

b) L'espressione «oggetto spaziale» designa pure gli elementi costitutivi di un oggetto spaziale, nonché il suo vettore e gli stadi del medesimo;

c) L'espressione «Stato d'immatricolazione» designa uno Stato di lancio sul cui registro un oggetto spaziale sia iscritto giusta l'articolo II.

Art. II

1 Allorché un oggetto spaziale è lanciato su orbita terrestre o oltre, lo Stato di lancio deve immatricolarlo iscrivendolo su un registro appropriato che esso tiene. Lo Stato di lancio informa il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite della creazione di detto registro.

2 Allorché, per un oggetto spaziale lanciato su orbita terrestre o oltre, si danno due o più Stati di lancio, questi determinano congiuntamente quale debba, giusta il paragrafo 1 del presente articolo, immatricolare l'oggetto, tenendo conto dei disposti dell'articolo VIII del Trattato sulle norme d'esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti, e senza pregiudizio degli adeguati accordi stipulati o stipulandi tra gli Stati di lancio circa la giurisdizione e il controllo dell'oggetto spaziale e dell'eventuale equipaggio del medesimo.

3 Il contenuto di ogni registro e le condizioni di tenuta sono determinati dallo Stato di immatricolazione interessato.

Art. III

1 Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite garantisce la tenuta di un registro nel quale vengono trascritti i dati forniti conformemente all'articolo IV.

2 L'accesso alle informazioni figuranti su questo registro è pienamente libero.

Art. IV

1 Ogni Stato di immatricolazione fornisce al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, non appena possibile, le informazioni seguenti concernenti ogni oggetto spaziale iscritto nel proprio registro:

a) Nome dello Stato o degli Stati di lancio;

b) Indicativo appropriato o numero d'immatricolazione dell'oggetto spaziale;

c) Data e territorio o luogo del lancio;

d) Principali parametri dell'orbita, compresi:
   i) il periodo nodale,
   ii) l'inclinazione,
   iii) l'apogeo,
   iv) il perigeo;

e) Funzione generale dell'oggetto spaziale.

2 Ogni Stato d'immatricolazione può, di tempo in tempo, comunicare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informazioni suppletive concernenti un oggetto spaziale iscritto sul proprio registro.

3 Ogni Stato d'immatricolazione informa il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nella misura possibile e non appena può farlo, circa gli oggetti spaziali a proposito dei quali ha precedentemente comunicato dei dati e che sono stati ma che non sono più su orbita terrestre.

Art. V

Se un oggetto spaziale, lanciato su orbita terrestre o oltre, è marcato dell'indicativo o del numero d'immatricolazione, menzionati nella lettera b del paragrafo 1 dell'articolo IV, oppure dell'indicativo e del numero, lo Stato di immatricolazione notifica questo fatto al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, comunicandogli le informazioni di cui all'articolo IV. In questo caso, il detto Segretario trascrive tale notificazione nel registro.

Art. VI

Quando l'applicazione dei disposti della presente Convenzione non consente a uno Stato partecipe di identificare un oggetto spaziale che ha cagionato un danno al proprio territorio o a una persona fisica o giuridica della propria giurisdizione, oppure che rischia comunque di risultare pericoloso o nocivo, gli altri Stati partecipi, segnatamente quelli fruenti d'impianti per l'osservazione e la localizzazione spaziale, dovranno soddisfare quanto possibile ogni domanda d'aiuto d'identificare un tale oggetto, formulata in termini accettabili e con condizioni eque e ragionevoli e presentata loro dal detto Stato partecipe o dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in suo nome. Lo Stato istante darà tutte le informazioni possibili sulla data, la natura e le circostanze degli eventi motivanti la sua istanza. Le modalità dell'assistenza formeranno oggetto di un accordo tra le Parti interessate.

Art. VII

1 Nella presente Convenzione, fatti salvi gli articoli dall'VIII al XII incluso, i riferimenti agli Stati si applicano anche ad ogni organizzazione internazionale intergovernativa che abbia un'attività spaziale, qualora detta organizzazione dichiari d'accettare i diritti e gli obblighi sanciti dalla presente Convenzione e qualora la maggioranza dei suoi membri siano Stati partecipi della presente Convenzione e del Trattato sulle norme d'esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti.

2 Gli Stati membri di una tale organizzazione e partecipi della presente Convenzione devono prendere tutti i provvedimenti necessari affinché l'organizzazione faccia una dichiarazione conforme al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. VIII

1 La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in Nuova York. Ogni Stato che non avrà firmato la presente Convenzione prima della sua entrata in vigore, giusta il paragrafo 3 del presente articolo, potrà poi aderirvi in ogni istante.

2 La presente Convenzione va sottoposta alla ratificazione degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratificazione e gli strumenti d'adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3 La presente Convenzione entrerà in vigore, tra gli Stati che l'avranno ratificata, il giorno in cui sarà stato depositato il quinto strumento di ratificazione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

4 Per gli Stati i cui strumenti di ratificazione o d'adesione siano depositati dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, questa entrerà in vigore il giorno del deposito dei loro strumenti di ratificazione o d'adesione.

5 Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informerà senza indugio gli Stati firmatari o aderenti della data di ogni firma, della data del deposito di ogni strumento di ratificazione o d'adesione, della data d'entrata in vigore della Convenzione, nonché di ogni altra notificazione.

Art. IX

Ogni Stato partecipe della presente Convenzione può proporre emendamenti al testo. Gli emendamenti prenderanno effetto, rispetto allo Stato partecipe che li accetti, non appena essi saranno stati accettati dalla maggioranza degli Stati partecipi della Convenzione e, successivamente, per ognuno degli altri Stati partecipi, nel giorno dell'accettazione dei detti emendamenti.

Art. X

Dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, la questione d'un suo riesame verrà iscritta all'ordine del giorno provvisorio dell'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, onde riscontrare, al lume delle esperienze fatte durante il periodo trascorso, se il testo richieda una revisione. Tuttavia, cinque

anni almeno dopo la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione, una conferenza degli Stati partecipi della medesima verrà convocata, a domanda di un terzo dei detti Stati e con l'assenso della loro maggioranza, onde riesaminare il presente testo. Il riesame terrà conto in particolare di tutti i progressi tecnici pertinenti, compresi quelli concernenti l'identificazione degli oggetti spaziali.

Art. XI

Ogni Stato partecipe della presente Convenzione può, un anno dopo l'entrata in vigore della medesima, comunicare la propria intenzione di recederne, notificandola per scritto al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La notificazione prenderà effetto un anno dopo la data di ricezione.

Art. XII

La presente Convenzione, i cui testi inglesi, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne invierà copie certificate conformi a tutti gli Stati firmatari o aderenti.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente abilitati all'uopo dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione, aperta alla firma in Nuova York il quattordici gennaio millenovecentosettantacinque.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 24 febbraio 2016[6]

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Agenzia Spaziale Europea (ESA)	2 gennaio	1979	2 gennaio	1979
Algeria	9 marzo	2007 A	9 marzo	2007
Antigua e Barbuda	13 dicembre	1988 S	1° novembre	1981
Arabia Saudita	18 luglio	2012 A	18 luglio	2012
Argentina	5 maggio	1993	5 maggio	1993
Australia	11 marzo	1986 A	11 marzo	1986
Austria	6 marzo	1980	6 marzo	1980
Belarus	26 gennaio	1978	26 gennaio	1978
Belgio	24 febbraio	1977	24 febbraio	1977
Brasile	17 marzo	2006 A	17 marzo	2006
Bulgaria	11 maggio	1976	15 settembre	1976
Canada	4 agosto	1976	15 settembre	1976
Ceca, Repubblica	22 febbraio	1993 S	1° gennaio	1993
Cile	17 settembre	1981 A	17 settembre	1981
Cina	12 dicembre	1988 A	12 dicembre	1988
Hong Kong[a]	6 giugno	1997 A	1° luglio	1997
Cipro[**]	6 luglio	1978 A	6 luglio	1978
Corea (Sud)	14 ottobre	1981 A	14 ottobre	1981
Corea (Nord)	10 marzo	2009 A	10 marzo	2009
Colombia	10 gennaio	2014 A	10 gennaio	2014
Costa Rica	14 ottobre	2010 A	14 ottobre	2010
Cuba	10 aprile	1978 A	10 aprile	1978
Danimarca	1° aprile	1977	1° aprile	1977
Emirati Arabi Uniti	7 novembre	2000 A	7 novembre	2000
EUMETSAT	10 luglio	1997	10 luglio	1997
Francia	17 dicembre	1975	15 settembre	1976
Germania	16 ottobre	1979	16 ottobre	1979
Giappone	20 giugno	1983 A	20 giugno	1983
Grecia	27 maggio	2003 A	27 maggio	2003
India	18 gennaio	1982 A	18 gennaio	1982
Indonesia	16 luglio	1997 A	16 luglio	1997
Italia	8 dicembre	2005 A	8 dicembre	2005
Kazakstan	11 gennaio	2001 A	11 gennaio	2001
Kuwait	28 aprile	2014 A	28 aprile	2014
Libano	12 aprile	2006 A	12 aprile	2006

6 RU **1978** 240, **1979** 1565, **1982** 1738, **1985** 1694, **1987** 1220, **1990** 1997, **2004** 4115, **2007** 5197, **2012** 2027 6037 e **2016** 797.
Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Libia	8 gennaio	2010 A	8 gennaio	2010
Liechtenstein	26 febbraio	1999 A	26 febbraio	1999
Lituania	8 marzo	2013 A	8 marzo	2013
Marocco	19 settembre	2012 A	19 settembre	2012
Messico	1° marzo	1977	1° marzo	1977
Mongolia	10 aprile	1985	10 aprile	1985
Montenegro	23 ottobre	2006 S	3 giugno	2006
Niger	22 dicembre	1976	22 dicembre	1976
Nigeria	6 luglio	2009 A	6 luglio	2009
Norvegia	28 giugno	1995 A	28 giugno	1995
Organizzazione europea per le telecomunicazioni a mezzo satellite (EUTELSAT)	10 giugno	2014	10 giugno	2014
Paesi Bassi[b]				
Aruba	26 gennaio	1981	26 gennaio	1981
Curaçao	26 gennaio	1981	26 gennaio	1981
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	26 gennaio	1981	26 gennaio	1981
Sint Maarten	26 gennaio	1981	26 gennaio	1981
Pakistan	27 febbraio	1986	27 febbraio	1986
Perù	21 marzo	1979 A	21 marzo	1979
Polonia	22 novembre	1978	22 novembre	1978
Qatar	14 marzo	2012 A	14 marzo	2012
Regno Unito	30 marzo	1978	30 marzo	1978
Anguilla	30 marzo	1978	30 marzo	1978
Territori sotto la sovranità territoriale del Regno Unito	30 marzo	1978	30 marzo	1978
Russia	13 gennaio	1978	13 gennaio	1978
Saint Vincent e Grenadine	27 aprile	1999 S	27 ottobre	1979
Seicelle	28 dicembre	1977 A	28 dicembre	1977
Serbia	12 marzo	2001 S	27 aprile	1992
Slovacchia	28 maggio	1993 S	1° gennaio	1993
Spagna	20 dicembre	1978 A	20 dicembre	1978
Stati Uniti	15 settembre	1976	15 settembre	1976
Sudafrica	27 gennaio	2012 A	27 gennaio	2012
Svezia	9 giugno	1976	15 settembre	1976
Svizzera	15 febbraio	1978	15 febbraio	1978
Turchia[*]	21 giugno	2006 A	21 giugno	2006
Ucraina	14 settembre	1977	14 settembre	1977

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Ungheria	26 ottobre	1977	26 ottobre	1977
Uruguay	18 agosto	1977 A	18 agosto	1977

* Riserve e dichiarazioni.
** Obiezioni.
Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni, non sono pubblicate nella RU. I testi originali possono essere consultati sul sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

a Dal 30 mar. 1978 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.

b Per il Regno in Europa.